

## **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI LUCCA**

### **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 244 DEL 10/07/2019**

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI FACCHINAGGIO, TRAMITE ACQUISIZIONE FUORI M.E.P.A. DI VALORE INFERIORE AD € 5.000.

#### **IL DIRIGENTE**

Vista la Legge n. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Legge n. 580 del 29.12.1993 come modificata dai DD.Lgs. n. 23 del 15.02.2010 e n.219 del 25.11.2016;

Visto il D.P.R. n. 254 del 2.11.2005 concernente il Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio;

Visto lo Statuto ed il Regolamento di organizzazione dell'Ente vigenti che disciplina, tra l'altro, le funzioni del Segretario Generale e dei Dirigenti;

Richiamate le Delibere n. 101/2014 e n.60/2017 con le quale la Giunta ha ridefinito l'assetto organizzativo della Camera e le Determinazioni con cui il Segretario Generale ha dato gli incarichi ai Dirigenti;

Verificato che l'argomento in oggetto rientra nell'ambito delle proprie competenze;

Considerato che:

- la Camera di Commercio deve procedere a trasferire la postazione dedicata all'assaggio vino dall'edificio del Polo Tecnologico di Sorbano del Giudice al piano terra della sede camerale;
- la postazione di assaggio olio non verrà, invece, più utilizzata e pertanto la relativa postazione sarà trasferita dal medesimo Polo Tecnologico al magazzino di Carraia;
- durante il presente anno, anche in considerazione dei lavori di ristrutturazione di Sala Fanucchi, sarà necessario procedere allo spostamento di mobilio ed arredi avvalendosi, in tal senso, anche di figure professionali in grado di procedere allo smontaggio e rimontaggio di mobili (scrivanie, armadi, e materiale similare);

Ritenuto opportuno:

- pertanto, di disporre di un servizio di facchinaggio per lo spostamento/trasferimento di materiale vario, compresa eventuale documentazione di uffici, con utilizzo di mezzi di trasporto e di operatori in grado di effettuare operazioni di smontaggio/rimontaggio di mobilio ed attrezzature;

Tenuto conto che:

- il costo per l'intero servizio di facchinaggio può essere stimato al massimo per tutto l'anno in corso e sino al termine delle operazioni relative alla ristrutturazione della Sala Fanucchi, che si concluderanno presumibilmente all'inizio del 2020, in circa € 3.000 (esclusa IVA);

Richiamato:

- il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 "Codice dei Contratti Pubblici";

Visti in particolare:

- l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
- l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
- l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
- la Linea Guida ANAC n. 4, di attuazione dell'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, che disciplina le "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori";

Richiamato:

- l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo cui le amministrazioni pubbliche diverse da quelle centrali hanno la facoltà e non l'obbligo di utilizzare le convenzioni Consip utilizzandone comunque i parametri prezzo-qualità per le proprie gare autonomamente gestite;

Dato atto che:

- il servizio di cui al presente provvedimento, non rientra in alcuna delle fattispecie di ricorso obbligatorio alle convenzioni Consip Spa;

- il presumibile valore del servizio è inferiore alla soglia di € 5.000 oltre la quale è obbligatorio il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, così stabilito dalla Legge n. 145 del 2018 (Legge di stabilità anno 2019);

Verificato che:

- non esiste, pertanto, obbligo di ricorso al M.E.P.A. considerato l'importo della fornitura, molto al di sotto del limite previsto dalla normativa vigente;

Ritenuto opportuno:

- considerata la modesta entità del valore del servizio, procedere, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, ad un affidamento di importo inferiore ad € 40.000, mediante affidamento diretto al Consorzio Viping che sentito sull'argomento ha trasmesso il preventivo di cui al protocollo camerale n. 13640 del 09/07/2019 che prevede

i seguenti costi:

- Costo orario per servizio di facchinaggio e/o movimentazione mobilia, smontaggio, comprensivo di attrezzature necessarie (carrellino, ceste) pari ad € 20,00 (esclusa IVA);
- Furgone Doblò comprensivo di accesso ZTL - Compenso richiesto giornaliero pari ad € 40,00 (esclusa IVA);
- Furgone centinato - Compenso richiesto giornaliero pari ad € 70,00 (esclusa IVA) oltre a costo permesso giornaliero accesso ZTL.

#### DETERMINA

1. - di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, Lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, al Consorzio Viping il servizio di facchinaggio secondo la tabella di costi riportata in premessa.

2. - di assumere in proprio il ruolo di responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

3. - di imputare i costi di facchinaggio sul Conto 325066 - Oneri per facchinaggio - Centro di Costo F001 - Servizi Generali -, per un importo di € 2.000 (esclusa IVA) sul bilancio 2019, rinviando a ordinativi economici le prenotazioni per l'anno prossimo che si renderanno necessarie a seguito di attivazione del servizio di facchinaggio.

Descrizione spesa	Centro Costo	Conto	Descrizione Conto	Prodotto	Importo
DETERMINA A CONTRARRE TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA PER L'AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2, LETTERA A) PER	F001	325066	Oneri per facchinaggio	Non definito	2440

IL DIRIGENTE  
BRUNI ALESSANDRA / ArubaPEC S.p.A.  
Documento firmato digitalmente